

Famiglia

5

Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa

Rivista bimestrale di Classe A dal 2016

settembre - ottobre 2021

DIRETTA DA SALVATORE PATTI

Tommaso Auletta, Mirzia Bianca, Francesco Macario, Lucilla Gatt (vicedirettore),
Fabio Padovini, Massimo Paradiso, Enrico Quadri, Carlo Rimini, Giovanni Maria Uda

www.rivistafamiglia.it

IN EVIDENZA

- **I DIRITTI DEL MINORE NELLE CONTROVERSIE FAMILIARI FRA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA**

Filippo Romeo

- **CONTRATTI *INTER VIVOS* CON EFFETTI *POST MORTEM* NELLA SUCCESSIONE DELL'IMPRESA**

Marta Cenini

- **ANCORA SULL'INCERTO CONFINE TRA *AFFECTIO MARITALIS* E *AFFECTIO SOCIETATIS* NELL'ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL CONIUGE DELL'IMPRENDITORE**

Leopoldo Vignudelli

Parte I
Dottrina

FILIPPO ROMEO, I diritti del minore nelle controversie familiari fra novità giurisprudenziali e prospettive di riforma.....»	633
MARTA CENINI, Contratti <i>inter vivos</i> con effetti <i>post mortem</i> nella successione dell'impresa.....»	659
RACHELE ZAMPERINI, La tensione tra autonomia e protezione nella tutela dei minori <i>gender variant</i>»	677

Parte II
Giurisprudenza

CHIARA INGENITO, Il bilanciamento tra interessi spesso confliggenti nella tutela dello <i>status filiationis</i> (nota a Corte cost., 25 giugno 2021, n. 133).....»	695
LUCA COLLURA, La natura del trasferimento liberale di denaro mediante bonifico bancario (nota a Cass. civ., sez. trib., 30 marzo 2021, n. 8720).....»	721
GIULIA TRAVAN, Assegno divorzile e nuova convivenza stabile alla luce della funzione perequativo-compensativa (nota a Cass. civ., sez. I, ord. 17 dicembre 2020, n. 28995).....»	743
LEOPOLDO VIGNUDELLI, Ancora sull'incerto confine tra <i>affectio maritalis</i> e <i>affectio societatis</i> nell'estensione del fallimento al coniuge dell'imprenditore (nota a App. Genova, sez. I, 18 agosto 2020)»	761

Corte cost., 25 giugno 2021, n. 133; Coraggio *Presidente*

Filiazione – Figli nati fuori dal matrimonio – Riconoscimento – Termine per proporre l'azione di impugnazione per difetto di veridicità

È costituzionalmente illegittimo l'art. 263, comma 3 c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1°, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione per difetto di veridicità decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.

(*Omissis*)

RITENUTO IN FATTO

1. Nel corso di un giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), in riferimento agli artt. 3,76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il comma terzo del citato art. 263 cod. civ. viene ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente che, per l'autore del riconoscimento, il termine per proporre l'azione di impugnazione decorra dalla conoscenza della non paternità.

Il giudice, pertanto, censura la norma che, per l'autore del riconoscimento, fa decorrere il *dies a quo*, relativo al termine annuale di decadenza, dalla mera scoperta dell'impotenza al tempo del concepimento o, in alternativa, dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Ritiene, inoltre, che l'azione non debba essere impedi-

ta dal decorso di un termine, come quello quinquennale, che trascorre a prescindere dalla conoscenza della non paternità.

2. In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che B. Z. impugnava, con atto di citazione notificato il 7 agosto 2019, il riconoscimento del minore M. Z., per difetto di veridicità, chiamando in giudizio la madre, R. C., che aderiva all'impugnazione. Veniva, inoltre, disposta la nomina di un curatore speciale del minore M. Z.

2.1. Il giudice a quo riferisce che l'annotazione del riconoscimento era avvenuta il giorno stesso della nascita della bambina, in data 4 agosto 2010, e che solo nel novembre del 2018 la madre aveva confidato all'autore del riconoscimento di aver avuto, nel 2009, una breve relazione con una terza persona. Questo induceva B. Z. a sottoporsi a degli esami ematici, all'esito dei quali aveva scoperto che il dato scientifico smentiva la sua paternità biologica.

2.2. Il Tribunale di Trento espone che nel giudizio a quo tutte le parti chiedevano concordemente la rimozione dell'atto di riconoscimento della paternità, effettuato in contrasto con la verità biologica.

Tuttavia, il giudice rileva che sia per l'autore del riconoscimento, sia per la madre erano decorsi i termini previsti dall'art. 263, terzo comma, cod. civ.

Il rimettente, d'altro canto, esclude che il curatore nominato dal giudice istruttore possa rite-

nersi legittimato ad impugnare l'atto nell'interesse del minore, ai sensi dell'art. 264 cod. civ.

3.- Sul piano della rilevanza, il giudice a quo osserva che l'impugnazione risulterebbe intempestiva, pur avendo la disposizione transitoria di cui all'art. 104, comma 10, del d.lgs. n. 154 del 2013, previsto, per i casi di annotazione del riconoscimento avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, un differimento dei termini di cui all'art. 263 cod. civ. alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo (il 7 febbraio 2014).

La notifica dell'atto di citazione era, infatti, avvenuta il 7 agosto 2019 e, a quella data, risultavano decorsi sia il termine annuale, sia – per pochi mesi – quello quinquennale, sicché solo sollevando la questione di legittimità costituzionale il giudice ritiene di poter passare all'esame nel merito della domanda.

3.1. Sempre in punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che le questioni non potrebbero essere superate in ragione dell'intervento adesivo di soggetti diversi dal padre.

Il pubblico ministero avrebbe legittimazione ad agire nell'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'art. 244 cod. civ., ma non nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Parimenti, l'intervento adesivo della madre non sarebbe risolutivo, essendo anche la sua azione decaduta.

Infine, sebbene l'azione da parte del figlio risulti imprescrittibile (art. 263, comma 2, cod. civ.), il *favor* per l'impugnazione espresso dal curatore speciale del minore non inciderebbe sulla rilevanza. Secondo il rimettente, infatti, la legittimazione all'esperimento dell'azione non spetterebbe al curatore nominato dal giudice istruttore, ma richiederebbe, nel rispetto dell'art. 264 cod. civ. (come modificato dall'art. 29 del d.lgs. n. 154 del 2013), una designazione effettuata a seguito di una procedura camerale, ai sensi dell'art. 737 del

codice di procedura civile, assumendo sommarie informazioni ed acquisendo anche il parere del pubblico ministero, che deve verificare se l'impugnazione corrisponda all'interesse del minore.

4. Con riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo ritiene che l'art. 263, terzo comma, cod. civ. sia contrario «non solo all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quindi all'art. 117, primo comma, Cost., ma anche agli artt. 3 e 76 Cost.».

4.1. In particolare, relativamente alla decorrenza, per l'autore del riconoscimento, del termine annuale di decadenza, il rimettente ravvisa un contrasto con l'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, reputa insussistente qualsivoglia «ragionevole motivo [per il quale] il termine decorra dalla conoscenza [della non paternità] solo in caso di impotenza».

Inoltre, denuncia l'irragionevole disparità di trattamento fra la disciplina che, ai sensi dell'art. 244, secondo comma, cod. civ., regola i termini per proporre l'azione di disconoscimento della paternità e la più rigida normativa contemplata dal comma censurato per l'impugnazione del riconoscimento. Il termine annuale di decadenza dall'azione nell'art. 244 cod. civ. decorre dalla prova di una pluralità di fatti, tra i quali la scoperta dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento; viceversa, la disciplina censurata in tema di impugnazione del riconoscimento «nulla prevede in relazione alla specifica ipotesi di ignoranza – da parte del padre – della relazione della madre con altri uomini al tempo del concepimento».

4.2. La medesima norma relativa al termine annuale si porrebbe, poi, in contrasto con l'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 2, comma 1, della legge del 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali). Secondo il rimettente «la diffe-

renziamento – per il padre “apparente”, rispetto al padre coniugato – del termine per contestare il rapporto biologico col figlio “apparente”, effettuata dall’art. 28 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha modificato l’art. 263 c.c., appare di dubbia costituzionalità».

4.3. Infine, la disciplina sui termini di cui all’art. 263, terzo comma, cod. civ. contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost., relativamente al parametro interposto di cui all’art. 8 CEDU. Secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo della norma che regola il diritto al rispetto della vita privata e familiare, l’esigenza di bilanciare, in una maniera conforme al principio di proporzionalità, il citato interesse con altre istanze contrapposte verrebbe pregiudicata da regole che a priori limitassero eccessivamente la possibilità di contestare la paternità.

Tali sarebbero le ipotesi in cui si addebitasse il mancato rispetto di un termine «per motivi che non potevano essere imputati» al soggetto legittimato all’azione.

Simile censura riguarda ambo i termini previsti per l’autore del riconoscimento dall’art. 263, terzo comma, cod. civ.: sia quello annuale, che, salvo il caso della scoperta dell’impotenza, decorre dall’annotazione del riconoscimento, sia quello quinquennale, che si computa sempre a partire da quel medesimo momento.

5. Da ultimo, il rimettente considera impraticabile una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 263, terzo comma, cod. civ., in quanto esclusa dalla «stringente dizione letterale» della disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel corso di un giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263, terzo comma, del codice civile, co-

me modificato dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

L’art. 263, terzo comma, cod. civ. prevede, in particolare, che «[l]’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno, che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento».

Il comma citato viene ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente che, per l’autore del riconoscimento, il termine per proporre l’azione di impugnazione decorra dalla conoscenza della non paternità.

Il giudice, pertanto, censura la norma che, per l’autore del riconoscimento, fa decorrere il *dies a quo*, relativo al termine annuale di decadenza, dalla mera scoperta dell’impotenza al tempo del concepimento o, in alternativa, dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Ritiene, inoltre, che l’azione non debba essere impedita dal decorso di un termine, come quello quinquennale, che trascorre a prescindere dalla conoscenza della non paternità.

2. Sotto il profilo della rilevanza, il rimettente evidenzia che entrambi i termini disciplinati

dal comma censurato - quello annuale e quello quinquennale - sono, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, scaduti e, per questo, solleva le questioni di legittimità costituzionale, chiedendo che l'autore del riconoscimento possa impugnare l'atto a partire dalla scoperta della non paternità.

3. Quanto alla non manifesta infondatezza, l'ordinanza investe l'intero art. 263, terzo comma, cod. civ., rilevando il contrasto con una pluralità di parametri che variamente si riverberano su ambedue i termini ivi regolati.

Le motivazioni riferite agli artt. 3 e 76 Cost. riguardano il solo termine di decadenza annuale, che decorre o dalla prova dell'impotenza al tempo del concepimento o, in mancanza di questa, dall'annotazione del riconoscimento; viceversa, l'argomentazione incentrata sull'art. 117, primo comma, Cost., relativamente al parametro interposto di cui all'art. 8 CEDU, mette in discussione qualunque termine impeditivo dell'azione, quando decorra per ragioni che non consentono di ritenere imputabile al legittimato l'inerzia.

3.1. Il rimettente ravvisa, in particolare, una violazione dell'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo.

L'autore del riconoscimento, onde giovare di un *dies a quo* relativo al termine annuale diverso dall'annotazione dell'atto, sarebbe irragionevolmente ammesso a dimostrare la mera conoscenza dell'impotenza, anziché la scoperta della non paternità per altre ragioni.

Inoltre, il medesimo termine comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del disconoscimento di paternità. Ai fini della sua decorrenza, l'art. 244 cod. civ. consente al padre di provare una pluralità di fatti, tra i quali la scoperta dell'adulterio al tempo del concepimento; viceversa, l'art. 263, terzo comma, cod. civ. «nulla prevede in relazione alla specifica ipotesi di ignoranza – da parte del padre – della relazione della madre con altri uomini al tempo del concepimento».

3.2. La diversità di previsioni, sopra richiamata, si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 76 Cost., per avere la norma ecceduto rispetto ai limiti tracciati dall'art. 2, comma 1, della legge delega 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali).

3.3. Infine, la disciplina sui termini di cui all'art. 263, terzo comma, cod. civ. violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, in quanto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbe ritenuto non conformi ad un bilanciamento proporzionato fra gli interessi in conflitto meccanismi impeditivi dell'azione legati alla decorrenza di termini, che non consentono di ritenere imputabile l'inerzia.

Tale parametro costituzionale chiama in causa sia il termine annuale sia quello quinquennale.

4. Preliminarmente, si deve rilevare che il giudice a quo ha ricostruito in maniera completa il quadro normativo, dando conto della norma transitoria di cui all'art. 104, comma 10, del d.lgs. n. 154 del 2013, secondo la quale «[f]ermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'art. 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo». Il rimettente, in particolare, chiarisce che il meccanismo di differimento, previsto dalla citata norma, non ha, comunque, impedito la scadenza di entrambi i termini, rispetto ai quali solleva le questioni di legittimità costituzionale.

Deve, inoltre, precisarsi che il giudice a quo ha censurato il solo art. 263, terzo comma, cod. civ. e non anche l'art. 104, comma 10, del d.lgs. n. 154 del 2013, in quanto ha chiesto una integrazione della prima disposizione, che facesse decorrere il termine a partire da un momento – la

scoperta della non paternità – che, nel caso oggetto del giudizio, si era verificato dopo l'entrata in vigore della legge n. 219 del 2012.

5. Passando ora all'esame del merito, occorre premettere che la riforma dell'art. 263 cod. civ., introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, ha profondamente innovato la precedente disciplina, nell'ambito di una novella legislativa che, pur avendo mantenuto distinte le azioni di stato, si è ispirata all'obiettivo di «eliminare ogni discriminazione tra i figli [...] nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione» (art. 2, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219).

Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al *favor veritatis*, è subentrata una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio.

La modifica del dato normativo è stata, poi, accompagnata dagli interventi di questa Corte, che ha provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento in concreto fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale. L'art. 263 cod. civ. sottende «l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti», posto che «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso (sentenza n. 272 del 2017)» (sentenza n. 127 del 2020).

Sullo sfondo, dunque, di un'azione nella quale il giudice non procede ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti, si collocano le questioni poste dal rimettente, il quale dubita della legittimità costituzionale della disciplina relativa al duplice termine con cui l'art. 263, terzo comma, cod. civ. filtra la possibilità, per l'autore del riconoscimento, di far valere in giudizio uno

degli interessi che entrano nel bilanciamento, vale a dire l'identità biologica.

In particolare, ravvisa un contrasto con gli artt. 3, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, rispetto alla disposizione che regola il *dies a quo* relativo al termine di decadenza annuale, nonché una violazione sempre dell'art. 117, primo comma, Cost., coordinato con la citata norma interposta, relativamente al termine quinquennale, che decorre dall'annotazione del riconoscimento e, dunque, a prescindere dalla conoscenza della non paternità.

6. In via prioritaria, è necessario esaminare la censura che ritiene violato l'art. 76 Cost.

Secondo il rimettente, l'art. 263, terzo comma, cod. civ. avrebbe ecceduto i limiti tracciati dalla legge di delega, differenziando la disciplina del *dies a quo*, relativo al termine annuale di decadenza per l'impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento, rispetto alla previsione che regola, per il “padre coniugato”, la decorrenza del termine annuale nell'azione di disconoscimento della paternità.

La norma censurata prevede, infatti, che il termine annuale decorra o dalla scoperta della impotenza al tempo del concepimento o, altrimenti, dall'annotazione del riconoscimento. Per converso, l'art. 244 cod. civ. stabilisce, nel secondo e nel terzo comma, che il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre «dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita, il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti

giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia».

6.1. La questione non è fondata.

L'art. 2, comma 1, della legge delega n. 219 del 2012 ha stabilito, quale principio generale, l'esigenza di «eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione», statuendo, poi, alla lettera a) del medesimo comma la «sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai “figli legittimi” e “figli naturali” con riferimenti ai “figli”, salvo l'utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” e di “figli nati fuori del matrimonio” quando si tratta di disposizioni a essi relative». Infine, con specifico riferimento all'impugnazione del riconoscimento, ha previsto, alla lettera g) del citato comma, la modifica della disciplina «con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati».

Sulla base delle disposizioni richiamate, non si può sostenere che al legislatore delegato fosse preclusa la possibilità di mantenere distinte azioni demolitorie dello *status filiationis*, purché l'esito – in conformità con l'art. 30 Cost. – non conducesse ad una discriminazione in pregiudizio al figlio nato fuori dal matrimonio.

Un tale risultato deve certamente escludersi con riferimento alla disciplina censurata.

Il legislatore delegato non solo ha introdotto – come espressamente richiesto dalla delega – l'imprescrittibilità dell'azione a beneficio del solo figlio, nonché un termine impeditivo dell'azione per gli altri legittimati, ma ha anche contemplato – come nel disconoscimento della paternità – un ulteriore termine riferito al padre. Tale norma, d'altro canto, pur non priva – come si dirà – di criticità, non comporta in alcun modo una discriminazione in pregiudizio al figlio nato fuori dal matrimonio.

Tanto premesso, va precisato che la giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega è da tempo costante nell'affermare che «la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse (sentenza n. 194 del 2015 e sentenze n. 182 e n. 50 del 2014)» (sentenza n. 212 del 2018).

Deve, dunque, ritenersi che la norma censurata non abbia, in alcun modo, travalicato i confini tracciati dal perimetro della legge delega.

7. Sempre con riferimento alla disciplina sul *dies a quo*, per l'autore del riconoscimento, del termine annuale di decadenza dall'azione (art. 263, terzo comma, prima parte, cod. civ.), il rimettente solleva ulteriori dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.

7.1. L'esame di tali censure richiede, preliminarmente, di ricostruire come si sia giunti ad una norma che fa decorrere, per l'autore del riconoscimento, il *dies a quo* del termine annuale dalla scoperta dell'impotenza al tempo del concepimento.

mento, quale unica alternativa alla sua decorrenza dall'annotazione dell'atto di riconoscimento.

La disciplina richiamata origina da una traslazione meramente parziale, nell'ambito dell'impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, delle regole dettate dal legislatore per il disconoscimento della paternità del figlio nato nel matrimonio. Queste, a loro volta, hanno subito un processo evolutivo non privo di increspature, che è opportuno brevemente ripercorrere.

7.1.1. Quando, in materia di prova del disconoscimento della paternità, vigeva l'art. 235 cod. civ., ora abrogato, che ammetteva il padre coniugato a dimostrare la non paternità solo dopo aver provato una serie di fatti idonei a superare l'allora presunzione di concepimento (la non coabitazione in quel periodo, o, nel medesimo arco di tempo, l'impotenza o l'adulterio o la dissimulazione della gravidanza o della nascita), questa Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 244 cod. civ., nella parte in cui, regolando il termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione, non aveva previsto che esso potesse decorrere anche dalla scoperta dell'adulterio (sentenza n. 134 del 1985) nonché dalla conoscenza dell'impotenza (sentenza n. 170 del 1999). La giurisprudenza costituzionale aveva rilevato, in proposito: «irragionevole esclusione del diritto del padre di agire per il disconoscimento, nel caso di scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, poiché l'azione sarebbe *inutiliter data*» (sentenza n. 134 del 1985), così come aveva contestato la ragionevolezza di una previsione che negava l'azione a chi «non [era] stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima» (sentenza n. 170 del 1999).

Dopo che le richiamate pronunce avevano riallineato la disciplina della decorrenza dei termini alle prove allora richieste dall'art. 235 cod. civ., questa Corte dichiarava, di seguito, l'illegittimità costituzionale della norma appena citata, nella

parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento, condizionava l'esame delle prove tecniche sulla non paternità alla previa dimostrazione di fatti ulteriori: nello specifico, alla prova dell'adulterio. La sentenza n. 266 del 2006 rilevava, infatti, che «[i]l subordinare [...] l'accesso alle prove tecniche, che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l'irrelevanza di quest'ultima prova al fine dell'accoglimento, nel merito, della domanda proposta; e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione».

Con la novella introdotta dal d.lgs. n. 154 del 2013, la disciplina relativa alla prova oggetto del disconoscimento di paternità è stata conformata alla sentenza n. 266 del 2006, con l'eliminazione del filtro di ammissibilità e con l'abrogazione dell'art. 235 cod. civ., sostituito dalla semplice previsione dell'art. 243-bis, secondo comma, cod. civ., secondo cui «chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre». Tuttavia, la nuova regolamentazione della prova non si è riverberata sulla disciplina del termine annuale di decadenza dall'azione, che è stata adeguata esclusivamente a quanto deciso dalle sentenze n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985. L'art. 244 cod. civ. prevede, infatti, che il termine annuale di decadenza decorra per il padre dal momento della nascita del figlio (o, in caso di lontananza in quel momento, dai fatti previsti dall'art. 244, terzo comma, cod. civ.), oppure dalla prova della conoscenza dell'adulterio o dell'impotenza a generare al tempo del concepimento. In sostanza, le precedenti ragioni, che integravano il filtro di ammissibilità, continuano a dover essere provate, sia pur al mero fine di impedire la decadenza dall'azione.

7.1.2. Venendo, ora, alla disciplina dell'impugnazione del riconoscimento del figlio, emerge

come l'art. 263, terzo comma, cod. civ. abbia preso a modello proprio le regole dettate dall'art. 244 cod. civ. e si sia, poi, limitato a considerare la sola scoperta dell'impotenza al tempo del concepimento, quale *dies a quo* alternativo a quello dell'annotazione del riconoscimento.

A fronte di tale disposizione, il rimettente censura la norma per non aver previsto la decorrenza del termine annuale dalla conoscenza tout court della non paternità, a prescindere dalla causa da cui essa dipenda, sollevando un duplice dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.

Per un verso, rileva l'irragionevolezza del richiamo esclusivo alla scoperta dell'impotenza, posto che il padre può ben ignorare (e non avere ragioni per sospettare) la non paternità, anche in ipotesi diverse da quella citata. Tale censura reca con sé il dubbio di un'irragionevole disparità di trattamento fra chi possa dimostrare la propria impotenza, onde sottrarsi alla decadenza dall'azione, e chi non sia affetto da tale patologia.

Per un altro verso, contesta l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina sul disconoscimento di paternità, che contempla, oltre alla scoperta dell'impotenza, un più ampio novero di fatti, la cui dimostrazione fa decorrere il *dies a quo* del termine annuale.

7.2. Le questioni sono fondate.

7.2.1. Sotto il primo profilo, occorre rilevare che l'art. 263 cod. civ. regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando tanto casi di riconoscimento effettuato nella consapevolezza della non paternità (su cui si vedano le sentenze n. 127 del 2020 e n. 272 del 2017), quanto ipotesi in cui il consenso all'atto personalissimo si fondi sull'erronea supposizione del legame biologico.

Senonché, mentre può ritenersi non irragionevole che il termine annuale decorra dall'annotazione del riconoscimento per chi abbia posto in essere l'atto nella consapevolezza della non pa-

ternità biologica, per converso, evidenzia una palese irragionevolezza far decorrere il medesimo termine dall'annotazione del riconoscimento, per chi ignorasse il difetto di veridicità, limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi dell'impotenza. Ne discende una irragionevole disparità di trattamento fra autori del riconoscimento, che possano provare l'impotenza, e autori del riconoscimento non affetti da tale patologia, che siano parimenti venuti a conoscenza della non veridicità della paternità biologica, quando oramai sia decorso il termine annuale conteggiato a partire dall'annotazione del riconoscimento.

La disciplina censurata si pone, in tal modo, in contrasto con quanto affermato da questa Corte, che ha ritenuto irragionevole far decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione volta ad impugnare lo status filiationis, quando il padre non era a conoscenza dei fatti oggetto della prova (sentenze n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985). E se, quando le sentenze richiamate venivano pronunciate, l'onere probatorio che vigeva nella disciplina sul disconoscimento della paternità riguardava fatti quali l'adulterio o l'impotenza al tempo del concepimento, viceversa, unico ed esclusivo oggetto della prova nell'impugnazione del riconoscimento *ex art. 263*, primo comma, cod. civ., è – ed è sempre stato anche prima della riforma del 2013 – la mera non paternità biologica. È, dunque, dalla scoperta della non paternità che deve decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione per l'autore del riconoscimento, onde evitare l'irragionevolezza di negare l'azione a chi «non [era] stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima» (sentenza n. 170 del 1999).

7.3. Quanto sopra premesso evidenzia che la norma censurata comporta una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimen-

to, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità.

Il padre non coniugato può dimostrare solo l'impotenza, onde far decorrere il termine annuale di decadenza da un *dies a quo* diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento; il padre coniugato può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al *dies a quo* che altrimenti decorre dalla nascita.

Anche a fronte di tale diversità di trattamento, che finisce per rendere più stabile lo status filiationis sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio, deve, dunque, ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l'autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l'abbia determinata.

In tal modo, si garantisce al padre non coniugato una disciplina sul termine di decadenza annuale dall'azione, che presenta una latitudine analoga a quella spettante al padre coniugato, pur se questi, per sottrarsi alla decadenza del termine, è onerato dalla prova delle singole ragioni di sospetto o di acquisita certezza della non paternità, individuate dall'art. 244, secondo e terzo comma, cod. civ.

D'altro canto, non può certo ritenersi costituzionalmente vincolata l'esatta riproduzione nella disciplina dell'impugnazione del riconoscimento di tali singole ragioni previste dall'art. 244 cod. civ. per il disconoscimento della paternità.

Per un verso, infatti, rispetto a quest'ultima azione, il legislatore ha ritenuto di mantenere, sia pure al mero fine di impedire la decadenza dall'azione, un onere probatorio che, invero, rispetto alla dimostrazione richiesta per il disconoscimento di paternità, la sentenza n. 266 del 2006 aveva reputato costituzionalmente illegittimo. Non a caso, la riforma del 2013 ha previsto

come prova per l'azione di disconoscimento la mera dimostrazione della non paternità (art. 243-bis cod. civ.).

Per un altro verso, il mantenimento del richiamo a fatti, che un tempo operavano da filtro di ammissibilità dell'azione, collegato con la precedente presunzione di concepimento, palesa una logica del tutto estranea all'impugnazione del riconoscimento.

Appare, invece, decisivo che il superamento dell'irragionevolezza insita nell'art. 263, terzo comma, cod. civ., avvenga, per l'autore del riconoscimento, nel segno di un coordinamento tra la disciplina del termine di decorrenza dell'azione e l'oggetto della prova che, nell'impugnazione del riconoscimento, è la mera dimostrazione della non paternità biologica.

7.4. In conclusione, deve dichiararsi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 263, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.

In riferimento a tale oggetto resta assorbita l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, posta con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente alla norma interposta di cui all'art. 8 CEDU.

8. Il contrasto con il medesimo art. 117, primo comma, Cost., sempre in rapporto alla norma interposta di cui all'art. 8 CEDU, deve essere, invece, indagato rispetto al termine quinquennale, di cui all'art. 263, terzo comma, cod. civ.

Nella disciplina di tale termine il tempo decorre, inibendo l'azione, a prescindere dalla circostanza che il richiedente fosse consapevole della sua possibile non paternità. Questo sembrerebbe evocare gli orientamenti della Corte EDU che, in effetti, ha censurato alcuni meccanismi impeditivi di azioni di impugnazione dello status filiationis, ove al legittimato non fosse imputabile l'inerzia.

8.1. La questione non è fondata.

Vero è che, nell'interpretazione del diritto al rispetto della vita personale e familiare, la Corte EDU, in vari precedenti (Corte EDU, sentenza 10 gennaio 2007, Paulik contro Slovacchia; Corte EDU, sentenza 24 febbraio 2006, Shofman contro Russia), compreso il recente caso citato dal ricorrente, Doktorov contro Bulgaria (Corte EDU, sentenza 10 settembre 2018), ha ritenuto che non realizzino un bilanciamento proporzionato, tra gli interessi rilevanti, discipline volte a far decorre un termine di decadenza per l'impugnazione dello stato di filiazione dal momento costitutivo dello stesso, anziché da quello in cui il richiedente abbia maturato la consapevolezza della sua possibile non paternità: «rather than from the moment the applicant became aware that he might not be the father of the child» (Corte EDU, sentenza 10 settembre 2018, non tradotta in italiano). In particolare, con riguardo alla legislazione bulgara, la Corte contesta la rigidità di previsioni che non consentono di prendere in considerazione le circostanze individuali di persone che, come il ricorrente, risultassero decadute per motivi a loro non imputabili.

Tuttavia, l'interpretazione sopra richiamata è correlata in maniera inscindibile alle fattispecie normative oggetto dei giudizi sottoposti alla Corte EDU, che si riferiscono a termini (semestrali o annuali) decisamente più brevi rispetto a quello quinquennale previsto dall'art. 263, terzo comma, ultima parte, cod. civ.

Un così lungo decorso del tempo (cinque anni dal riconoscimento) radica il legame familiare e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello *status filiationis*, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa.

Nessuna censura di non proporzionalità può, dunque, muoversi – anche nel coordinamento fra l'interpretazione dell'art. 8 CEDU, offerta dalla

Corte EDU, e il quadro dei principi costituzionali – alla scelta operata dal legislatore che, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di sacrificare l'interesse dell'autore del riconoscimento, a far valere in via giudiziale l'identità biologica, a beneficio dell'interesse allo *status filiationis* consolidatosi dopo cinque anni dal suo sorgere.

Da ultimo, deve, peraltro, rilevarsi che l'interesse a far valere la verità biologica non risulta in assoluto estromesso dal giudizio, in quanto esso può essere fatto valere dallo stesso figlio, per il quale l'azione di impugnazione del riconoscimento risulta imprescrittibile.

P.Q.M.

La Corte costituzionale

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione, decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui

prevede che «l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento», sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con

legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.

Depositata in Segreteria il 25 giugno 2021.

(*Omissis*)

Il bilanciamento tra interessi spesso confliggenti nella tutela dello *status filiationis**

SOMMARIO: 1. L'inquadramento della questione sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale. – 2. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto del riconoscimento. – 3. *Favor veritatis versus favor filiationis*. – 4. La violazione del principio di uguaglianza. – 5. Conclusioni.

This paper analyzes the sentence of the Italian Constitutional Court n. 133/2021 that, respect the art. 263, comma 3, c.c., outlines some important coordinates aimed at achieving balance between the favor veritatis and favor filiationis, aimed at evaluating any violation of the principle of equality. Compared to the latter, the conflict concerns, on the one hand, the art. 263 c.c. respect, both at the dies a quo, relating to the annual forfeiture period, and at the term of five years which starts from the annotation of the recognition and therefore beyond the real knowledge of non-paternity. Correlatively, for the Court, there is a first evident difference in treatment between the author of the recognition who can prove impotence and who is not impotent but already knows the untruthfulness of his paternity when the annual term has elapsed, from the moment of noting the acknowledgment. There is another difference in treatment between the father who intends to assert the biological truth, challenging the recognition made and the father who instead acts for the denial of paternity pursuant to the art. 244 c.c.

* Il presente contributo è stato sottoposto a valutazione in forma anonima.

1. L'inquadramento della questione sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 133, dello scorso 12 maggio 2021¹, è tornata sul complesso tema del bilanciamento degli interessi rispetto all'istituto del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, disciplinato all'art. 263 c.c.² ed in particolare sul problema del termine entro cui esercitare l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 comma 3 c.c.).

La questione sottoposta all'attenzione della Corte si origina all'interno di un giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità in cui il Tribunale di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 comma 3 c.c. (così come modificato dall'art. 28 comma 1 del d.lgs n. 154 del 2013) in riferimento agli artt. 3, 76 e 117 primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Cedu, ritenendo l'articolo in questione costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente che, per l'autore del riconoscimento, il termine per proporre l'azione di impugnazione decorra dalla conoscenza della non paternità. In altri termini, la norma prevede che il *dies a quo* relativo al termine annuale di decadenza, decorra, per l'autore del riconoscimento esclusivamente dalla scoperta dell'impotenza al tempo del concepimento o, alternativamente, dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.

Risulta opportuno, ai fini dell'analisi completa della questione sottoposta alla Corte, richiamare, in primo luogo la fattispecie concreta in cui, mentre l'annotazione del riconoscimento del figlio era avvenuta il giorno della nascita della minore, nel 2010, diversamente, solo nel 2018, la madre aveva comunicato al padre di aver avuto un'altra relazione e, all'esito degli accertamenti ematici, veniva smentita la paternità biologica del padre che aveva riconosciuto il figlio al momento della nascita.

Pertanto le parti, concordemente, chiedevano al Tribunale di Trento la rimozione dell'atto di riconoscimento della paternità perché avvenuto in contrasto con la verità biologica. Il giudice rilevava come per la madre e per l'autore del riconoscimento erano ormai decorsi i termini dell'art. 263 comma 3 c.c., risultando così l'impugnazione intempestiva essendo spirati sia il termine annuale sia quello quinquennale.

¹ Tra i primi commenti alla pronuncia, R. ROSETTI, *La Riforma della filiazione e l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 25.6.2021)*, in www.giustiziaisinsieme.it, 22 luglio 2021.

² Sull'analisi della norma prima della riforma del 2012, si rinvia a F.D. BUSNELLI, *La disciplina dei vizi del volere nella confessione e nel riconoscimento dei figli naturali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, 1235 ss.; A. PALAZZO, *La filiazione fuori del matrimonio*, Milano, 1962; A. CICU, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, F. VASSALLI (diretto da), vol. III, t. II, Torino, 1969; U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in A. SGIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1982, 2 ss.; G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la legittimazione*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. III, t. 4, Torino, 1997, 120 ss. Dopo la riforma, invece, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. II, 1, *La famiglia*, Milano, 2014, 397 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2020, 340 ss.; M. PALADINI, A. RENDA, D. MINUSSI, *Manuale di diritto civile*, Milano, 2020, 459-463.

Rispetto a ciò, il Tribunale di Trento sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 comma 3 c.c. in riferimento agli artt. 3,76, 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 Cedu, ritenendo l'art. 263 comma 3 c.c. costituzionalmente illegittimo laddove non consente che, per l'autore del riconoscimento, il termine per proporre l'azione di impugnazione decorra in generale dal momento della scoperta della non paternità.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia in commento, ha ritenuto fondata la sola questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3 c.c. rispetto all'art. 3 Cost., e non fondate le due questioni relative al contrasto, rispettivamente, con gli artt. 76 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 Cedu.

Il presente commento, dopo aver fornito un inquadramento generale in tema di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, in particolare nell'evoluzione dell'istituto che si è avuta soprattutto dopo la riforma del 2013, approfondirà la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 comma 3 c.c. rispetto all'art. 3 Cost., ponendo l'attenzione sul sempre attuale tema del bilanciamento tra la tutela dello *status filiationis* e il *favor veritatis*, ovvero se l'impugnazione e quindi la prevalenza dello *status veritatis* persegua o meno la tutela del superiore interesse del minore, per poi approfondire la correlata questione di legittimità (rispetto sempre all'art. 3) circa la disparità di trattamento tra la posizione del padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento effettuato, ed il padre che invece agisca per il disconoscimento di paternità ai sensi dell'art. 244 c.c., che, ad avviso della Corte potrebbe rappresentare un inaccettabile residuo di disparità tra la filiazione sorta dentro e fuori dal matrimonio che, dopo la riforma della filiazione, non dovrebbe più essere possibile.

2. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto del riconoscimento.

L'istituto del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, ha subito, nel corso del tempo, una profonda quanto complessa evoluzione, culminata nella riforma del 2013 (d.lgs. n. 154/2013)³ in cui, partendo dall'esigenza di tutelare lo status filiationis⁴, si è san-

³ Sul punto, in primo luogo si richiamano le riflessioni di R. Rosetti e S. Albano, in *Filiazione, Commento al decreto attuativo, Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154* (a cura di) M. BIANCA, Milano, 2014.

⁴ Già con la riforma del diritto di famiglia del 1975, tale diritto è stato consolidato, in tema di accertamento della filiazione naturale, quale "*diritto allo stato di figlio*", vero e proprio diritto al godimento della titolarità sostanziale del rapporto di filiazione in cui l'accertamento di tale rapporto assumeva uno specifico peso e generava, in capo al genitore, una responsabilità per il solo fatto della procreazione. Correlativamente, della filiazione quale legame volontario, "*come esercizio di responsabilità e come volontà di quotidiana creazione di un rapporto*", parlava già S. RODOTÀ, *Intervento*, in *La riforma del diritto di famiglia*, Atti Convegno Venezia 30 aprile – 1 maggio 1967, Padova 1967, 94.

cito il superamento di qualsiasi discriminazione tra i figli, giungendo in tal modo anche ad una più adeguata ed attuale lettura dell'art. 30 Cost.⁵.

Infatti, il capo IV («Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio»), titolo VII («Dello Stato di figlio»), libro I del codice civile è stato profondamente innovato giungendo a quella che è stata ritenuta la vera rivoluzione copernicana del diritto di famiglia che è divenuto a tutti gli effetti il diritto allo status unico di figlio, senza alcuna residua distinzione tra figli naturali e figli legittimi che sono diventati i figli nati dentro e fuori dal matrimonio⁶.

L'istituto del riconoscimento, che nel sistema del codice del 1942 aveva la specifica finalità di rimuovere il valore accertativo⁷ dello status filiationis naturale, basato su un riconoscimento falso e che la dottrina⁸ definiva quale atto formale mediante cui il dichiarante assume di essere genitore del proprio figlio naturale accertando in tal modo il rapporto di filiazione appena formato che dipendeva⁹ dal riconoscimento stesso, viene segnato da un profondo mutamento: mentre prima della riforma del 1975, esso era reputato l'atto da cui dipendeva il rapporto di filiazione e pertanto aveva una vera e propria efficacia costitutiva di tale rapporto con cui veniva *concesso* lo stato di figlio che pertanto dipendeva dall'atto di volontà del genitore che creava un rapporto giuridico familiare; diversamente, con la riforma del 1975, è stato sancito un vero e proprio diritto allo status di figlio¹⁰, ovvero un diritto proprio dei figli ad avere un accertamento giudiziale del rapporto di filiazione¹¹, eliminando di fatto l'idea che il rapporto di filiazione dipenderebbe dalla volontà del genitore, atteggiandosi altresì come negozio di accertamento con cui «il genitore esercita il

⁵ Prima della riforma del 1975 vigeva, a contrario, un sistema di esonero di responsabilità dalla procreazione, in contrasto con l'art. 30 della Costituzione in quanto, l'anonimato del padre biologico a difesa della famiglia c.d. legittima, era la regola. Per una trattazione completa, si rinvia a G. CHIAPPETTA, *Favor veritatis ed attribuzione dello status filiationis*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 4ter/2016, 154-146, ed anche ANDREOLA E., *Il principio di verità nella filiazione*, in *Fam. dir.*, 2015, 89. Dopo la riforma, invece, il principio generale di responsabilità dei genitori per il fatto della procreazione, in linea con l'art. 30 Cost., vide anche numerose attuazioni normative, come ad es. l'art. 279 c.c. e come l'art. 263 che, in particolare con la riforma del 2013, venne riformato in favore del riconoscimento alla posizione del figlio naturale di maggior stabilità in modo funzionale al consolidarsi della sua identità. Sul punto, Diffusamente, C.M. BIANCA, op.cit., 337 ed anche D'Aloia e Romano, che mettono in luce il peso dell'accertamento della filiazione veridica rispetto all'art. 2 Cost. e alla clausola del pieno sviluppo della persona umana., A. D'ALOIA E A. ROMANO, *I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione*, in G.F. BASINI, G. BONILINI, P. CENDON, M. CONFORTINI, (a cura di), *Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli*, Torino, 2011, 26.

⁶ Sul punto, si segnalano le riflessioni di M. SESTA, *Filiazione*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, IV, *Il diritto di famiglia*, a cura di T. AULETTA, Torino, 2011, 8.

⁷ R. ROSETTI, op.cit.

⁸ C.M. BIANCA, *La famiglia*, Milano, 2005, 352, 353.

⁹ C.M. BIANCA, op.cit., 365.

¹⁰ Sebbene, secondo una parte della dottrina, permane sempre il principio per cui la formazione di un titolo sia sempre necessaria perché possa parlarsi di stato di filiazione, A. CICU, *La filiazione in Trattato Vassalli*, III ed., Torino, 1969, 1., ed appunto, con la riforma si attesta che «il figlio nato fuori dal matrimonio acquisisce lo stato di figlio, con i diritti e i doveri conseguenti, solo per l'effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale della filiazione».

¹¹ veda la Relazione conclusiva della Commissione Bianca <www.politichefamiglia.it/media/84314-relazioneconclusivacommissionebianca.pdf>.

¹¹ G. FERRANDO, *La filiazione naturale*, in *Trattato Rescigno*, II ed., Torino, 1997, 196.

potere autonomo di dare certezza al fatto naturale della procreazione»¹², rendendo in tal modo giuridicamente certa l'esistenza del rapporto di filiazione.

Prima della riforma della filiazione dunque l'istituto aveva la sola finalità di porre un rimedio alla mancata corrispondenza tra verità biologica e rapporto di filiazione ormai sorto laddove interesse dell'ordinamento era solo quello di rimuovere tale difformità accertando la verità biologica del rapporto che era ritenuta prevalente rispetto all'interesse del soggetto alla stabilità del proprio status filiationis ormai acquisito. Il criterio ispiratore, anche per la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 158/1991) era che ogni falsa apparenza di stato dovesse venire meno¹³.

Nell'ottica di una nuova concezione dell'istituto del riconoscimento e della sua impugnazione rispetto al rapporto di filiazione, la riforma del 2013¹⁴ innova profondamente anche l'art. 263 c.c. nella previsione contenuta al comma 3 la quale prevede che colui che abbia effettuato il riconoscimento non può comunque impugnarlo decorsi cinque anni dalla sua annotazione nel registro dello stato civile. La scelta di un termine di cinque anni¹⁵ si spiega proprio nella nuova ottica¹⁶ di valorizzare il rapporto di filiazione che è sorto, anche se non è biologico¹⁷, e, correlativamente, il diritto del genitore biologico di affermare la verità della filiazione soccombe rispetto all'esigenza che il minore non perda il proprio status. Ciò si ispira all'idea secondo cui, al fine della creazione dello *status filiationis*, la corrispondenza tra lo stato di figlio e la verità biologica non è più necessaria,¹⁸ poiché lo *status* di figlio si compone di più elementi che si mescolano tra loro ovvero sia la respon-

¹² L. COSATTINI, *Il riconoscimento del figlio naturale*, Padova, 1942, 93.

¹³ Secondo la Corte infatti l'apparenza di status andava rimossa sebbene a sostegno del suo permanere vi fosse il principio di solidarietà familiare (art. 2 Cost.), che però si sostanzialmente su un rapporto di filiazione fondato su una falsa apparenza di status ed inoltre il permanere di uno status apparente contrastava con la parità di trattamento con il figlio legittimo che andava garantita. Solo con la pronuncia n. 7/2012, la Corte Costituzionale rimise al Legislatore la possibilità di effettuare una scelta diversa sui termini di esperimento dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità al fine di rendere maggiormente salda la posizione del figlio naturale.

¹⁴ Tra i vari commenti alla riforma si rinvia a G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova, 2015; M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2015; C.M. BIANCA, (a cura di), *La riforma della filiazione*, Padova, 2015; G. FERRANDO, *Diritto di Famiglia*, Bologna, 2017; F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, Napoli, 2019, 87 ss.; M. DOGLIOTTI E A. FIGONE, *Le azioni di stato*, Milano, 2015; A. FIGONE, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014;

¹⁵ In giurisprudenza, Trib. Roma, 8 agosto 2014, tale termine di cinque anni è stato definito «tombale».

¹⁶ Sul punto, C. SARACENO, *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*, Milano, 2012.

¹⁷ Sulla relatività del principio di biologicità, R. SENIGAGLIA, *Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover essere in Eur. e dir. priv.*, 2017, 3, 956 e, in giurisprudenza, Cass. civ., n. 2315/1999, che si concentra sul superamento della verità della procreazione come verità assoluta fino a consacrare il principio secondo cui non è più attuale l'ottica per cui è pensabile solo una famiglia con figli legati solo geneticamente ai propri genitori ove quindi il requisito genetico «non è un requisito imprescindibile della famiglia stessa». Infatti, è stata la giurisprudenza di legittimità a superare la teoria per cui fosse assoluta la prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione, riconoscendo come l'equazione tra la verità naturale e l'interesse del minore, non è più predicabile in termini assoluti, essendo necessario bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito. Cass. civ., n. 4791/2020; n. 8617/2017; n. 4020/2017; n. 26767/2016; n. 25213/2013; n. 21651/2011 e anche n. 18817/2015 e n. 162/2014.

¹⁸ Nella complessità del rapporto tra filiazione e procreazione, ovvero tra certezza formale dello status e realtà della procreazione, V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia dall'Unità di Italia a oggi* in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1043; P. ZATTI, *I nuovi orizzonti del diritto di famiglia*, in *Trattato Zatti*, Milano, 2011, 3.

sabilità, la stabilità¹⁹ e l'identità²⁰. In altre parole, viene valorizzato il ruolo del minore e dei suoi bisogni rispetto alle azioni di contestazione dello *status*, laddove la *ratio* di tutela sottesa a tali novità normative risposa sull'esigenza di salvaguardare l'interesse primario²¹ ed inviolabile dei figli all'accertamento della propria identità interesse che, peraltro, coesiste con il diritto degli stessi figli a conservare la stabilità dello status acquisito: ragion per cui l'esperibilità dell'azione demolitoria ad opera degli altri legittimati è circoscritta entro rigorosi limiti temporali.

3. Favor veritatis versus status filiationis.

In precedenza, l'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità era improntata al *favor veritatis*²² a discapito della tutela della stabilità dello *status filiationis* ormai acquisito.

Prima della riforma del 1975, si accordava preminenza alla corrispondenza tra l'apparenza del rapporto di filiazione e la realtà della procreazione, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale²³.

¹⁹ Sulla tutela della stabilità dei legami familiari, l'art. 8 CEDU, pur non contenendo un riferimento all'interesse del minore, tutela la vita privata e familiare, privilegiando il principio della stabilità dell'identità personale. In diverse occasioni la Corte di Strasburgo ha sanzionato – proprio in virtù del predetto art. 8 – il mancato riconoscimento giuridico di vincoli affettivi consolidati nel tempo. Secondo la Corte europea, si tratta di questioni di fatto, dipendenti dall'esistenza di legami personali stretti, nell'ambito delle quali la norma intende proteggere l'individuo “contro eventuali ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici”, generando una serie di obblighi positivi inerenti un'effettiva tutela della vita familiare. X, Y. e Z. c. Regno Unito, sentenza del 22 aprile 1997; Moretti e Benedetti c. Italia, sentenza del 27 aprile 2010; Grande Camera X e altri c. Austria, sentenza del 19 febbraio 2013. Così sempre la Corte EDU in Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979; ma anche in K. e T. c. Finlandia, sentenza n. 25702/1994.

⁴⁴ Moretti e Benedetti c. Italia, sentenza del 27 aprile 2010, cit.

²⁰ A. GORGONI, *Art. 263 c.c.: tra verità e conservazione dello status filiationis*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 545.

²¹ La sentenza n. 272/2017, della Corte costituzionale par. 4.1.1, del Considerato in diritto specifica tale interesse primario quale “interesse del figlio, che si esprime nel diritto alla costruzione della sua identità personale e delle sue origini biologiche, è anche diritto a salvaguardare quel rapporto di continuità affettiva e relazionale che si è sviluppato nel tempo verso coloro che se ne sono presi cura nella veste di genitori: tale interesse, nella sua complessità, vale a bilanciare altre istanze che entrano in gioco, quale, appunto, l'interesse pubblico alla certezza degli status”. Sul punto G. MATUCCI, *La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore* (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272), in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2018.

²² Sul rapporto tra *favor legitimitatis* e *veritatis* dopo la riforma del diritto di famiglia, bisogna precisare che in un primo tempo il *favor veritatis* prevaleva in modo assoluto, inteso quale corrispondenza tra verità naturale e certezza formale della filiazione che, secondo una parte della dottrina, trovava la propria fonte giustificativa negli artt. 2, 29 e 30 Cost., M. COMPORI, P. MARTINI, *Paternità e prova biologica. Le prove del sangue e quelle genetiche dopo la riforma della filiazione legittima e naturale*, *Riv. dir. civ.*, 1978, II, 379 ed erano pochi i temperamenti normativi sulla tutela della posizione del figlio legittimo nonostante il contrasto con la verità biologica, es. 231 c.c., 235 c.c. Con la riforma del 1975 il Legislatore tenta di mantenere fermi i legami a cui è garantita la stabilità e la sicurezza dell'istituto familiare, ma si propone di tutelare anche, al contempo, i rapporti naturali. A. BUCCIANTE, *Filiazione* (voce), II, in *Enc. giur.*, XIV, Roma, 1.3.

²³ Corte Cost., n.134/1985.

Successivamente, dopo la riforma²⁴, la dottrina mise in luce l'esigenza, sempre più sentita anche dalla giurisprudenza²⁵, di temperare la preminenza del *favor legitimitatis* rispetto alla verità dello *status filiationis*²⁶.

Tuttavia, il superamento della prevalenza del *favor veritatis* si è avuto effettivamente solo con la riforma del 2013, laddove, innovando la precedente disciplina con la modifica sostanziale dell'art. 263 c.c., non solo si è superata la discriminazione tra i figli, ma l'impugnazione del riconoscimento è stata improntata ad una nuova esigenza, quella di consolidare la stabilità dello status filiationis e di tutela dei figli, rispetto alla valorizzazione della verità biologica della filiazione.

La tematica si iscrive nel più ampio tema del rapporto tra verità della procreazione biologica e conservazione dello status filiationis in relazione al riconoscimento del figlio²⁷, che, soprattutto in tema di procreazione assistita²⁸, ha avuto una complessa evoluzione al livello giurisprudenziale²⁹ nella lettura dell'art. 263, unico strumento attivabile in ipotesi di

²⁴ Dopo la Riforma si è discusso della derivazione costituzionale del *favor veritatis*. La richiesta corrispondenza tra verità biologica e giuridica troverebbe il suo referente proprio negli artt. 2, 29 e 30 cost. Così M. COMPORI, P. MARTINI, *op. cit.*; M. BESSONE, G. ALPA, A. D'ANGELO, G. FERRANDO, M.R. SPALLAROSSA, *La famiglia nel nuovo diritto*, Bologna, 1995, 224. Ispirate al principio del *favor veritatis* in materia di filiazione legittima alcune norme volte ad agevolare il disconoscimento della paternità e ad escludere la presunzione di paternità in ipotesi in cui è improbabile il concepimento ad opera del marito. L'esclusione della presunzione di paternità durante il periodo di separazione tra coniugi (art. 232, comma 2, c.c.), l'estensione dell'azione di disconoscimento della paternità (artt. 235 e 244 c.c.).

²⁵ È stata la giurisprudenza di legittimità a superare la teoria per cui fosse assoluta la prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione, riconoscendo come l'equazione tra la verità naturale e l'interesse del minore, non è più predicabile in termini assoluti, essendo necessario bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito. Cass. civ., n. 4791/2020; n. 8617/2017; n. 4020/2017; n. 26767/2016; n. 25213/2013; n. 21651/2011 e anche n. 18817/2015.

²⁶ Si veda G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli, 1988, 16 ss.; ma anche M. Sesta, *La Filiazione*, in *Filiazione, adozione, alimenti*, a cura di T. AULETTA, *Trattato di diritto privato*, M. Bessone (diretto da), Torino, 2011, spec. 3 ss.

²⁷ Sul punto, rilevante il richiamo di sentenza n. 272/2017, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si rinvia a G. MATUCCI, *op. cit.*; G. BARCELONA, *La Corte e il peccato originale: quando le colpe dei padri ricadono sui figli. Brevi note a margine di Corte cost. 272 del 2017*, *ibid.*; F. ANGELINI, *Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore la Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2018, 149 ss.

²⁸ Si richiama la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2020 in cui la Corte si è pronunciata sulla controversa questione della legittimazione a contestare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità rispetto all'art. 263 c.c. nella parte in cui discrimina chi abbia effettuato consapevolmente il riconoscimento non veridico rispetto a chi invece abbia prestato il consenso alla fecondazione eterologa, laddove solo a quest'ultimo sarebbe preclusa la via dell'impugnazione ed inoltre, sempre in violazione dell'art. 3, l'art. 263 c.c. consentirebbe a chi abbia consapevolmente scelto di instaurare un rapporto di filiazione di sacrificare l'interesse del soggetto riconosciuto come figlio sulla base di una eventuale riconsiderazione di una valutazione a suo tempo effettuata.

²⁹ Sul punto, Cass. civ., n. 2315/1999 annotata da S. PATTI, *Venire contra factum proprium: principio antico per nuovi problemi della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 347 e M. SESTA, *Fecondazione assistita: la Cassazione anticipa il Legislatore*, in *Fam. e dir.*, 1999, 233 e in particolare Corte Cost., 162/2014 annotata da G. FERRANDO, *La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte Costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa*, in *Fam. e dir.*, 2014, 753 ed anche M. D'AMICO, *L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa*, in *Rivista di BioDiritto*; I. RIVERA, *Quando il desiderio di avere un figlio diventa un diritto: il caso della legge n. 40 del 2004 e della sua (recente) incostituzionalità*, in *Rivista di BioDiritto*; C. TRIPODINA, *Il "diritto" a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti*, in *Rivista di BioDiritto*.

difetto di veridicità. Ciò porta a chiedersi in che limiti la filiazione possa essere valorizzata al di là del legame genetico. In tal senso, in particolare nelle ultime pronunce, la Corte Costituzionale si è interrogata proprio sulla verifica del fondamento costituzionale della legittimazione a impugnare il riconoscimento scientificamente non veritiero, alla luce del bilanciamento tra valori coinvolti, ovverosia il diritto all'identità personale affermato in relazione alla verità biologica (il *favor veritatis*) e il contrapposto interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari (*favor minoris*), posto che il punto di arrivo dovrebbe essere la tutela dell'identità personale non necessariamente correlata alla verità biologica, ma legata ai legami affettivi e personali che si sono sviluppati nella famiglia che, anticipando la conclusione, è l'unico valore di rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.) in grado di bilanciare le due diverse posizioni³⁰ e in linea con il perseguimento del superiore interesse del minore.

Non si può negare la rilevanza di tale problematica nella fattispecie in esame che nella pronuncia non occupa direttamente la Corte, ma va affrontata proprio al fine di fornire una lettura completa della norma dell'art. 263 c.c.

Infatti, come già chiarito nell'evoluzione normativa dell'art. 263 c.c., la rilevanza della posizione del minore nelle azioni di stato non è stata immediata, ma ha visto un lento e progressivo consolidarsi attraverso l'evoluzione della norma ravvisabile nella lettura della giurisprudenza³¹, laddove la Corte Costituzionale aveva, già da anni, riconosciuto l'immunità dell'interesse del minore nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, ove la valorizzazione dell'interesse del minore era riscontrabile nel fatto che, se si teneva ferma la falsità del riconoscimento, vi sarebbe stata anche una lesione dell'identità del minore.

Nelle pronunce precedenti, come ad esempio la sentenza n. 170/1999, l'interesse del minore veniva sempre valorizzato, ma in relazione alla verità della filiazione, ritenendo che tale interesse si potesse realizzare solo con «l'emersione della verità del rapporto di filiazione, attraverso l'utilizzo, ampiamente consentito, delle azioni di stato demolitive»³².

Più precisamente, l'articolo 263 c.c., prima della modifica del 2013, veniva letto dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 7/2012) nell'ottica di far prevalere la superiore esigenza di «far cadere ogni falsa apparenza di *status*». Con la riforma del 2013, invece, la prevalenza assoluta della verità è venuta meno e soprattutto non è più apparsa legata al

³⁰ Cass. civ., n. 26767/2016, con nota di F. VALERIO, *L'interesse del minore prevale sull'esigenza di affermare la verità biologica*, in *Dir. e giust.*, n. 1/2017, 3 ss.; cfr. anche Cass. civ., n. 8617/2017, con commento di A. DI LALLO, *Non è automatico il favor veritatis*, in *Dir. giust.*, 2017, 60, 2.

³¹ Nella giurisprudenza più risalente, la Corte (sentenza n. 112/1997), aveva cominciato a valorizzare l'interesse del minore solo ed esclusivamente in relazione alla tutela della verità della filiazione. Ciò in osservanza della previsione dell'art. 263 c.c. (ante riforma del 2013), laddove l'azione era imprescrittibile anche per l'autore (in mala fede) del falso riconoscimento.

³² Corte Cost., sent. n. 170/1999, ma anche prima Corte Cost., sent. n. 134/1985. Nella sentenza n. 170/1999, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 244 commi 1 e 2 c.c. nella parte in cui non lasciano decorrere il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità dal giorno della conoscenza dell'*impotentia generandi*, affermando che la riforma del 1975 comportava indubbiamente la corrispondenza tra la certezza formale e la verità naturale. La sentenza precisa altresì che l'interesse del minore viene valorizzato mediante il perseguimento della verità che determina un sacrificio della posizione familiare, affettiva e socio-economica acquisita "medio tempore" dal figlio.

perseguimento dell'interesse del minore: la prospettiva è decisamente cambiata laddove la Consulta ha inteso muovere un bilanciamento del rapporto tra tutela dell'appartenenza familiare e la tutela dell'identità individuale, essendoci ormai una relatività dell'importanza della filiazione biologica. Ciò tenuto anche conto che il *favor veritatis* non ha neppure una rilevanza costituzionale assoluta poiché l'articolo 30 Cost. attribuisce al Legislatore³³ il potere di dettare norme e limiti per la ricerca della paternità, non consacrando come un valore assoluto la verità biologica della filiazione³⁴. Infatti, in una lettura attuale dell'art. 30 Cost., l'accertamento del fondamento biologico della filiazione va bilanciato con altri interessi costituzionalmente garantiti³⁵, tutelando il contesto affettivo del minore e della sua famiglia, la stabilità dei rapporti familiari, valorizzando il diritto all'identità sganciato dalla verità biologica basato sui legami che si sono sviluppati nella famiglia. Correlativamente è il diritto al rispetto dell'identità del minore ai sensi dell'art. 2 Cost.³⁶ che va valorizzato, poiché, se adeguatamente protetto, può perseguire adeguatamente il superiore interesse del minore come tutelato nelle fonti sovranazionali³⁷ che quindi diventa il vero criterio ispiratore delle azioni di stato³⁸. Quest'ultima costituisce la vera novità che la giurisprudenza con le proprie decisioni ha consolidato in uno con la riforma dell'art. 263 c.c. arrivando così ad affermare che «il *favor veritatis* è principio legislativo legittimamente perseguibile solo se e fino a quando coincidente con il c.d. *favor minoris*, e cioè con l'interesse del

³³ Solo al legislatore «è consentito di operare, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela della identità individuale» (Corte cost., n. 7/2012). In quel caso il giudice delle leggi propendeva per il principio della «*tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale*». Sui criteri che hanno guidato i costituenti rispetto al diritto di famiglia, C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione italiana*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 138; ma anche C. GRASSETTI, *I principi costituzionali relativi al diritto familiare*, in P. CALAMANDREI e A. LEVI (diretto da), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950, 285 ss.

³⁴ Contrariamente, con sentenza n. 122/1997, la Corte aveva affermato che la verità del rapporto di filiazione è un valore da tutelare in modo assoluto poiché il minore deve vedersi riconosciuto uno status in considerazione del fatto che «*l'autenticità del rapporto di filiazione costituisce l'essenza stessa dell'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identità*». Diversamente, sulla non assoluta di tale valore nell'interpretazione dell'art. 30 Cost. si rinvia a E. LAMARQUE, *Art. 30*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, 622 ss.; A.M. SANDULLI *Art. 30*, in G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, vol. I, Padova, 1992, 35 ss. ed anche F. VARI, *Profili costituzionali dell'autonomia familiare*, in *Riv. AIC*, 2019, 4, 177.

³⁵ Sul punto si rinvia per la giurisprudenza di legittimità a Cass. civ., n. 25623/2008, Cass. civ., n. 6302/2007 e Cass. civ., n. 20254/2006.

³⁶ Sull'identità ricompresa tra i diritti della persona nell'ambito familiare che devono considerarsi inviolabili, E. ROSSI, *art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 46, laddove, come sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale «*la famiglia rappresenta quella formazione sociale per eccellenza che consente la promozione dello svolgimento della personalità degli esseri umani*» (Corte cost., n. 494/2002), ma anche I. NICOTRA, *Introduzione. La famiglia in "divenire". Dinanzi ad un legislatore "fuori tempo massimo"*, in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Atti del Convegno dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Napoli, IX. Secondo l'A., il *favor veritatis* deve essere perseguito dal legislatore fino a quando trovi coincidenza con il *favor minoris*. Ma anche F. BIONDI, *Quale modello costituzionale*, in *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Atti del Convegno dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Napoli, IX, 3 ss. Come osserva F. PATERNITI, *Lo status costituzionale dei figli*, Atti del Convegno dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Napoli, IX, 115, l'art. 263 c.c. «offre maggiore stabilità anche allo status di quei figli che – nati al di fuori del matrimonio – sono stati riconosciuti, così orientandosi nel senso di rafforzare il diritto alla identità personale degli stessi figli».

³⁷ Art. 24 Carta Diritti UE e art. 3, comma 1, Conv. New York sui diritti del fanciullo (20 novembre 1989 ratificata con l. 176 del 1989 ed infine articolo 6 della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata con legge n. 77 del 2003.

³⁸ A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, 250. Ciò tenuto anche conto che nel rivedere le azioni di stato, viene valorizzata non tanto la verità della filiazione quanto la rilevanza del legame affettivo, identità personale e la ragionevolezza.

figlio al pieno sviluppo della propria persona, unico vero fondamento della responsabilità dei genitori affermata dal 1° co. dell'art. 30»³⁹.

Pertanto, è ormai imprescindibile che, laddove sorga un conflitto tra il legame affettivo, la tutela dell'identità e la verità della filiazione, è necessario operare un bilanciamento. In particolare, la Corte ha affermato che quando vi può essere una divergenza tra identità genetica ed identità legale, il bilanciamento tra le esigenze di accertare la verità e l'interesse del minore va effettuato in relazione all'evoluzione ordinamentale e ai mutamenti del diritto. Più precisamente, tale bilanciamento va effettuato alla luce «della concreta situazione dei soggetti coinvolti» (Corte Cost. nn. 272/2017 e 127/2020), ove il giudice, di fronte all'azione, non accerta la verità biologica, ma «opera un bilanciamento in concreto tra interessi coinvolti».

4. La violazione del principio di uguaglianza.

Rispetto alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, il comma 3 dell'art. 263 c.c. indica i termini entro cui va proposta l'azione di impugnazione del riconoscimento, specificando che il termine di un anno decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, ma, se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre da quando ne ha avuto conoscenza.

La Corte pertanto si interroga sulla legittimità del duplice termine con cui il terzo comma dell'art. 263 c.c. filtra la possibilità per l'autore del riconoscimento di far valere in giudizio uno degli interessi che entrano nel bilanciamento, ovvero l'identità biologica.

Sul punto, è opportuno premettere qualche cenno in tema di identità dei figli, e, in particolare, della tutela della loro identità biologica che, come già detto, spesso contrasta con la tutela della loro identità acquisita e che rischia di contrastare con l'interesse all'identità familiare manifestato dal padre, in particolare più precisamente con il proprio diritto all'identità di padre che secondo una parte della dottrina «merita tutela incondizionata»⁴⁰.

Il contrasto al cospetto del quale viene posta la Corte riguarda, da un lato l'art. 263 c.c. rispetto, sia al *dies a quo*, relativo al termine di decadenza annuale, sia al termine di cinque anni che decorre dall'annotazione del riconoscimento e quindi al di là della reale conoscenza della non paternità.

In merito al *dies a quo*, i dubbi di costituzionalità si pongono, rispetto all'art. 3 Cost., perché la norma non prevede la decorrenza del termine annuale dalla conoscenza della non paternità al di là della causa da cui essa dipenda. L'irragionevolezza della norma e quindi il contrasto con l'art. 3 risiede nel riferimento esclusivo alla scoperta dell'impotenza

³⁹ E. Lamarque, *Art. 30*, cit., 632-633. Si richiama anche Corte cost., nn. 112/1997, 216/1997, 170/1999.

⁴⁰ M. SESTA, *L'accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013*, in *Fam. dir.*, 2014, 464.

posto che il padre può ben ignorare la non paternità anche in ipotesi diverse da quella prevista. In tal modo si intravede un'irragionevole disparità di trattamento tra chi può dimostrare la propria impotenza e quindi sottrarsi alla decadenza dall'azione e chi non sia affetto da impotenza.

Correlativamente, vi è un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di disconoscimento che contempla, oltre alla scoperta dell'impotenza, un ampio novero di fatti la cui dimostrazione fa decorrere il *dies a quo* del termine annuale.

Rispetto alle doglianze richiamate, la Corte ritiene la questione fondata, con una motivazione che si concentra su un ragionamento che vede, da un lato, non irragionevole che il termine annuale decorra dall'annotazione del riconoscimento per colui che ha posto in essere il riconoscimento nella consapevolezza di non essere il padre, mentre è irragionevole far decorrere il medesimo termine dall'annotazione del riconoscimento per colui che ignora il difetto di veridicità, limitando di fatto la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ed esclusiva ipotesi dell'impotenza.

Vi è, per la Corte, una prima evidente disparità di trattamento tra l'autore del riconoscimento che possa provare l'impotenza e l'autore del riconoscimento non impotente che conosce già la non veridicità della propria paternità quando è decorso il termine annuale dal momento dell'annotazione del riconoscimento.

In altre parole, la Corte ravvisa un'irragionevole disparità di trattamento tra chi può comprovare la propria impotenza e chi, pur non essendo affetto da detta patologia, abbia similmente scoperto la non veridicità della paternità biologica dopo un anno dall'annotazione del riconoscimento. È stato osservato che quest'ultimo vedrebbe inibito l'accesso a un giudizio nel quale l'interesse alla verità biologica viene, in ogni modo, sempre bilanciato dal giudice con l'interesse del figlio.

Tale disparità è resa ancora più evidente se si richiamano le sentenze della Corte n. 170/1999 e ancor prima n. 134/1985 in cui viene statuito che è dalla scoperta della non paternità che deve decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione per l'autore del riconoscimento al fine di *“evitare di negare l'azione a chi non era stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima”*⁴¹.

Vi è poi, ad avviso della Corte, una seconda disparità di trattamento tra il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento effettuato ed il padre che invece agisce per il disconoscimento di paternità ai sensi dell'art. 244 c.c. in considerazione anche del fatto che la riforma del 2013 aveva come principio ispiratore quello secondo cui «in applicazione del principio di unicità di stato giuridico dei figli si è dettata una disciplina quanto più omogenea delle due azioni, di disconoscimento della paternità e di impugnazione del rico-

⁴¹ Corte Cost., sent. n. 170/1999.

noscimento per difetto di veridicità, contemperando i due interessi in gioco, quello del favor veritatis e quello della certezza e stabilità dello stato giuridico acquisito dal figlio»⁴².

Tuttavia, va anche ricordato che secondo alcuni interpreti⁴³, la posizione del Legislatore della Riforma del 2013 era volta a valorizzare una differenziazione tra l'azione di disconoscimento della paternità e l'impugnazione per difetto di veridicità che meritavano una diversa disciplina per le diverse regole che presiedono la stessa formazione dello stato di filiazione. Se da un lato nella filiazione fondata sul matrimonio la paternità veniva attribuita con la formazione dell'atto di nascita che è direttamente legata all'automatica presunzione di paternità e che si basa sul matrimonio e sul vincolo di fedeltà tra i coniugi (art. 143 c.c.), rispetto a cui il marito può esercitare l'azione di disconoscimento da quando viene a conoscenza dei fatti che escludano la sua paternità come adulterio o impotenza. Diversamente, nella filiazione fuori dal matrimonio, non opera la presunzione di paternità fondata su fedeltà e matrimonio, e quindi la paternità discende direttamente da una scelta volontaria⁴⁴ che culmina nel riconoscimento. In ragione di ciò, il Legislatore della Riforma imponeva determinati limiti all'impugnazione di tale riconoscimento ed in particolare per il padre autore del riconoscimento tale impugnazione poteva essere esercitata entro un anno dall'annotazione del riconoscimento o entro un anno dalla scoperta della propria impotenza, escludendo invece la rilevanza, come causa di impugnazione dell'adulterio al momento del concepimento laddove «in mancanza di matrimonio o di una relazione stabile, la circostanza contraria, e cioè l'insussistenza di rapporti tra la madre ed altri uomini non poteva ragionevolmente presumersi e non riposava su alcun obbligo giuridico legato ad una formalizzazione dell'unione»⁴⁵. Quindi, nella prospettiva del Legislatore della Riforma, andava valorizzata la responsabilità del presunto padre di pervenire al riconoscimento nella coscienza che non vi fossero rapporti della madre con altri uomini all'atto del concepimento, poiché tale ipotesi poteva essere considerata prima del riconoscimento, e mai dopo. Viene così evidenziata, ancora una volta, rispetto alla posizione del padre, la consapevolezza della procreazione e del riconoscimento tali da conferire anche una stabilità dello *status* di figlio, stabilità che veniva affidata principalmente alla responsabilità del padre.

⁴² Circa il contemperamento dei due interessi in gioco, alla base di qualsiasi decisione che riguarda il riconoscimento, vi deve essere il necessario bilanciamento tra i diversi valori coinvolti, ovvero il diritto all'identità personale fondato sulla verità biologica, anche in relazione alle acquisizioni scientifiche e genetiche che fondano il c.d. *favor veritatis* e, dall'altro, l'interesse alla certezza degli status e la stabilità dei rapporti rispetto a cui va correlata la tutela dell'identità personale connessa «ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno di una famiglia». Sul punto anche Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767 e Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617. Sul punto si rinvia alle riflessioni di A. CANDIDO, *Favor veritatis o favor minoris? L'impugnazione del riconoscimento scientemente non veritiero in una recente pronuncia della Corte Costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 2020, 6, 353 e ss., secondo il quale «il problema da individuare è quale sia il giusto bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor minoris*, avendo quale obiettivo l'accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto, in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale».

⁴³ R. ROSETTI, *op. cit.*

⁴⁴ Sulla rilevanza della certezza da parte del padre di assumere tale ruolo, si rinvia al dibattito sulla certezza del diritto tra Calamandrei, Carnelutti, Capograssi e Fedele, in F. LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, Milano, 1968, 45 ss., spec. 167 ss.

⁴⁵ R. ROSETTI, *op. cit.*

Sul punto, la dottrina non ha mancato di sottolineare proprio come è nel riconoscimento e nei termini della sua impugnazione che si rinviene l'importanza della responsabile assunzione della paternità, definita quale "atto impegnativo"⁴⁶ che sostanzia il rapporto di filiazione.

Dall'altra parte va anche ricordato che la presunta disparità di trattamento, valutabile sotto il profilo dell'art. 3 Cost., era già stata vagliata con la sentenza n. 134/1985, in cui la Corte aveva valutato tale questione infondata, asserendo che «atteso che tali posizioni giuridiche (di figlio legittimo o legittimato), pur se fanno sorgere gli stessi diritti, traggono origine però da situazioni diverse, e cioè, nel primo caso dalla presunzione di paternità del marito, e, nel secondo, da una dichiarazione del soggetto che ha effettuato il riconoscimento, i cui effetti solo legati alla sua corrispondenza al vero»⁴⁷.

Prima di arrivare alla riforma della filiazione e quindi al necessario venir meno di un divario così insuperabile tra le previsioni dell'art. 244 e 263 c.c. tanto da qualificarle come incomparabili, la giurisprudenza tuttavia individuava, come *trait d'union*, la centralità della posizione del minore in un procedimento come quello del riconoscimento e della sua impugnazione che non può non vederlo protagonista. Infatti, la Corte Costituzionale, con diverse pronunce⁴⁸, aveva affermato che la reale protezione dell'interesse dei minori non coincide necessariamente con la verità delle loro origini biologiche.

Tuttavia permane una disparità di trattamento che si inserisce nella residua dicotomia tra le azioni di contestazione dello stato di figlio legittimo e quelle di contestazione dello stato di figlio naturale, sebbene la riforma abbia sancito l'esplicito superamento delle azioni in base ai presupposti della filiazione. Tale dicotomia in sostanza appare perdurare ove alcune azioni siano esercitabili solo in caso di filiazione basata sul matrimonio.

In tal modo, si potrebbe profilare una reale differenziazione tra il padre coniugato e il padre non coniugato: quest'ultimo, secondo la Corte, può dimostrare solo l'impotenza tale da far decorrere il termine annuale di decadenza da un *dies a quo* diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento; diversamente il padre coniugato può avvalersi anche di altre prove, come ad esempio l'adulterio, sottraendosi al *dies a quo* che, diversamente, decorrerebbe dalla nascita. Paradossalmente, in tal modo diviene più stabile e tutelato lo *status filiationis* di colui che è nato fuori dal matrimonio rispetto a colui che è concepito o nato durante il matrimonio, destituendo di qualsiasi valore la lunga e sofferta battaglia per la realizzazione dello status unico di figlio e la previsione di un corredo unico di tutele cui egli può ricorrere anche indirettamente e di riflesso, come in questo caso, mediante un'azione propria nello specifico del padre. Pertanto, solo prevedendo che il termine annuale di decadenza decorra,

⁴⁶ C.M. BIANCA, *op. cit.*, 398, il quale pone in risalto come tale valore impegnativo aveva già trovato diffuso riconoscimento in relazione al consenso prestato dal padre nell'ambito della fecondazione eterologa che Bianca ritiene una specificazione concreta dell'applicazione del principio dell'apparenza del diritto, secondo cui «chi crea l'apparenza di una condizione di diritto o di fatto viene assoggettato alle conseguenze di tale condizione di diritto o di fatto è assoggettato alle conseguenze di tale condizione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento».

⁴⁷ Corte Cost., n. 134/1985, richiamata da Cass. civ. n. 19682/2004.

⁴⁸ Corte Cost., nn. 27/1991 e 303/1996.

per l'autore del riconoscimento, dalla mera scoperta della non paternità, si potrebbero evitare differenze tra il padre coniugato e quello non coniugato perché, a detta della Corte si garantirebbe al padre non coniugato una disciplina sul termine di decadenza annuale dell'azione che presenta «una latitudine analoga a quella spettante al padre coniugato»⁴⁹.

Va tenuto conto, infine, che, in tema di uguaglianza, è sempre vigente il principio per cui il riconoscimento dell'unicità dello status sancito dall'art. 315 c.c., in uno con l'attribuzione degli stessi diritti (degli stessi doveri), ha delle conseguenze sull'equiparazione delle diverse tipologie di famiglie, potendosi ritenere giustificato un trattamento diverso in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza e quindi anche nell'ambito delle azioni di stato. Rispetto alla questione in esame, dobbiamo richiamare una pronuncia della Corte Costituzionale n. 264/2005 in cui la Corte aveva affermato che «il giudizio di uguaglianza involgendo la verifica sul corretto uso del potere normativo, implica una analisi sulle ragioni che conducono ad una determinata disciplina ad operare, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica equiparazione o distinzione». Pertanto, per certi versi, se ricostruiamo la ragione giustificativa della legge, risulta evidente che possono risultare sfumati alcuni dubbi di legittimità in punto di eguaglianza, laddove nello specifico l'identità o difformità di situazioni si deduce dallo stesso tessuto normativo⁵⁰.

5. Conclusioni.

La rilevanza della pronuncia in commento risiede nella presa coscienza da parte della Corte, mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 263 comma 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che si tratta di una norma che deve porsi come punto di equilibrio tra la ricerca della verità biologica della filiazione e l'interesse del figlio minore alla stabilità del rapporto di filiazione già sorto laddove, solo in tal modo, si può superare la sua parziale incostituzionalità rispetto «all'irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità. Il padre non coniugato può dimostrare solo l'impotenza, onde far decorrere il termine annuale di decadenza da un *dies a quo* diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento; il padre coniugato può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al *dies a quo* che altrimenti decorre dalla nascita. A fronte di tale diversità di trattamento che finisce per rendere più stabile lo *status filiationis* sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio, deve dunque ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3 Cost.».

⁴⁹ 7.3 del Considerato in diritto, Corte cost., sent. n. 133/2021.

⁵⁰ C.M. BIANCA, *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 520.

Correlativamente, come già affermato, sussiste una disparità di trattamento (non voluta dal Legislatore della Riforma che aveva fondato su ben altri presupposti la differenziazione di trattamento tra l'azione di disconoscimento e quella di impugnazione per difetto di veridicità) che, ad avviso della Corte, finisce per danneggiare l'autore del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che non sia impotente e che non possa essere ammesso a provare circostanze diverse tali da escludere che lui sia il padre biologico. Per la Corte, diversamente, la prova dovrebbe essere sempre ammissibile se diretta a dimostrare la mancata paternità biologica, al di là della sola impotenza) e il termine decorrere dalla presa coscienza di qualsiasi circostanza che possa escludere la paternità.

Ci si deve domandare, infine, dove si ponga questa pronuncia della Corte, nella complessa ricerca del punto di equilibrio tra la tutela della verità della filiazione e la tutela dell'interesse del figlio: da un lato viene garantito che la verità biologica abbia sempre e comunque una propria tutela; dall'altro, l'interesse del minore alla stabilità dello *status filiationis* ormai acquisito è assicurata dal termine quinquennale di proponibilità dell'azione che per la Corte rimane costituzionalmente legittimo.

Correlativamente, va però ricordato che è l'interesse del minore a prevalere e si valorizza nel consolidarsi del diritto soggettivo ad uno status che prende le mosse dall'accertamento formale dello stato familiare ancora prima: in altre parole, il diritto del figlio allo status filiationis che si è venuto consolidando⁵¹ appare inscindibilmente legato al diritto del genitore a poter riconoscere il figlio come proprio. Nel momento in cui il riconoscimento non è più inteso come l'atto costitutivo del rapporto di filiazione, ma accerta tale rapporto è ancora più evidente che ciò risponde al diritto soggettivo del genitore di riconoscere il figlio come proprio integrando, al contempo, il diritto del figlio ad un proprio status. I due però non vanno letti in contrapposizione, ma, secondo la dottrina «come misura ed elemento di definizione»⁵².

Pertanto, nessuna censura di non proporzionalità può muoversi alla scelta del legislatore di voler sacrificare l'interesse dell'autore del riconoscimento, a far valere in via giudiziale l'identità biologica, a beneficio dell'interesse allo *status filiationis* che si è consolidato dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Correlativamente e questo risulta un argomento di assoluto peso, l'interesse alla verità biologica non risulta estromesso dal giudizio in quanto può essere fatto valere dallo stesso figlio per il quale l'azione di impugnazione del riconoscimento risulta ormai imprescrittibile.

In conclusione, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c. dovrebbe tracciare la direzione per pervenire ad un ormai necessario bilanciamento del

⁵¹ Sul punto è rilevante ricordare che il diritto del genitore al riconoscimento del figlio, diritto tutelato dall'art. 30 Cost., soccombe qualora l'interesse del minore sia quello di conservare il proprio status di figlio di colui che da sempre ha ritenuto il proprio genitore, evitando di turbare la serenità di vita che conduce con il genitore che per primo lo ha riconosciuto.

⁵² G. BALLARANI, Voce *Riconoscimento del figlio naturale*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, vol. XIII, Milano, 2008, 490 il quale rinvia alla giurisprudenza che si pone a sostegno della propria posizione, ovvero Cass. civ., n. 21088/2004, in *Giust. civ.*, 2005, I, 2999 e Cass. civ., n. 6470/2001, in *Fam. dir.*, 2001, 526 e ss.

rapporto tra la tutela dell'appartenenza familiare e la tutela dell'identità individuale⁵³, premettendo che la tutela dell'identità non deve coincidere con la verità biologica del rapporto di filiazione, ma possa ben prevalere l'apparenza che fonda gli *status* ormai acquisiti di figlio e di padre, sempre che venga perseguito l'interesse del minore che ormai è stato imprescindibilmente posto, da dottrina e giurisprudenza, al centro delle azioni di stato⁵⁴.

CHIARA INGENITO

⁵³ Tenuto conto della posizione della dottrina per cui «se è vero che la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti piuttosto che come istituzione posta a tutela di determinati valori, incentrata sul rapporto concreto che si instaura tra i suoi componenti, ne deriva che al diritto spetta di tutelare proprio questi rapporti, ricercando un equilibrio che permetta di bilanciare gli interessi in conflitto», così come sostenuto anche dalla giurisprudenza della Corte EDU che con diverse pronunce ha affermato «la sussistenza di una comunità familiare sulla base del solo rapporto affettivo instauratosi tra il genitore e il figlio, senza distinguere tra famiglia legittima e naturale, prediligendo il legame che si realizza in concreto, scaturente dall'assunzione della responsabilità del figlio da parte del genitore». S. ALBANO, *Omogeneità sostanziale dell'azione di disconoscimento della paternità e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*, in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione, commento al decreto attuativo*, cit., 63.

⁵⁴ Tale centralità viene messa in risalto con la sentenza della Corte Cost. n. 50/2006 per cui l'accertamento della verità biologica soccombe dinnanzi al primario interesse dell'ordinamento di assicurare al minore un sano ed equilibrato sviluppo rispetto a cui è evidente l'importanza della stabilità dei rapporti familiari.